



Consiglio Regionale della Puglia

*Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente*

PROPOSTA DI LEGGE

“DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDE.CO)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le Identità Comunali - Ide.Co. traggono origine dall'idea di De.Co. (Denominazione Comunale) ideata nel 1999 dal giornalista e scrittore enogastronomo Luigi Veronelli. La Denominazione Comunale ebbe al tempo un notevole successo e, ad oggi, è stata adottata da oltre 400 comuni italiani per tutelare e valorizzare la produzione tipica del mondo agricolo, ma anche i piatti della tradizione e alcuni prodotti artigianali di eccellenza. La sua attuazione oggi, però, richiede nuove forme ed anche la sua denominazione necessita di essere ricollegata al fondamentale valore identitario, pur preservando i principi fondamentali e l'idea.

Così, l'Identità Comunale - Ide.Co. avrà lo scopo di tutelare e valorizzare in primis le produzioni tipiche del mondo agricolo, ma anche i piatti della tradizione locale ed alcuni prodotti artigianali di eccellenza. Si tratta, in sostanza, di uno strumento atto alla difesa delle tipicità locali rispetto al fenomeno della globalizzazione, che tende ad omogeneizzare prodotti e sapori.

D'altro canto, sta crescendo sempre più nel comparto turistico e in particolare nel turismo di prossimità e nel c.d. turismo lento, l'interesse di conoscere le abitudini, gli usi e i costumi delle popolazioni residenti non solo nelle località mete dei viaggi, ma anche in quelle in cui le eccellenze enogastronomiche caratterizzano detti luoghi, borghi e paesi.

In tale contesto sapori, tradizioni e cibo rappresentano un patrimonio dalle grandi potenzialità perché forniscono una precisa identità di un territorio, rappresentano un elemento identitario, esaltandolo e valorizzandolo agli occhi del visitatore, ma anche a quelli dei propri cittadini che si rendono così consapevoli della ricchezza di cui essi stessi sono depositari: l'Identità Comunale - Ide.Co. lega in maniera anagrafica un prodotto tipico al luogo storico di origine.

Esistono già esperienze di promozione e qualificazione delle tradizioni, delle produzioni e delle attività locali, spesso promosse dai Comuni che mirano a proporre ai turisti, o ai semplici visitatori, le specificità dei singoli territori; la Puglia poi è ricca di sagre ed appuntamenti pensati a tal fine.

La Regione, in tempi recenti, si è anche dotata della L.R. n. 30 del 6 agosto 2021 ha inteso valorizzare le attività e le botteghe storiche, ma oltre ai luoghi è necessario valorizzare anche il prodotto.

Tuttavia, nel rispetto dell'autonomia amministrativa degli Enti Locali, si ritiene opportuno fissare delle regole che dovranno essere osservate dalle Amministrazioni che intenderanno dotarsi di strumenti deliberativi, disciplinari ed organizzativi per l'attribuzione dell'Identità Comunale - Ide.Co.. Tale indirizzo dovrà essere applicato alle produzioni, beni ed attività che hanno caratteristiche di originalità e di tradizione nella produzione agricola, artigianale, commerciale e dell'enogastronomia in particolare.

Con la presente proposta di legge si intende quindi fornire ai Comuni delle linee guida e una strumentazione normativa al fine di disciplinare, da parte degli stessi, le procedure di riconoscimento e di valorizzazione dei prodotti della tradizione e della storia locali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali.



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare la Puglia Domani

Il Presidente

Si tratta di produzioni, beni e attività strettamente locali che non hanno alcun impatto sul commercio comunitario o internazionale e non sono attualmente oggetto di disciplina comunitaria; le quantità trattate, i soggetti coinvolti, e le attività considerate sono e molto spesso legate ad una stretta stagionalità.

Questa proposta di legge tende quindi a collocarsi entro la sfera della cultura e della salvaguardia di vocazioni e tradizioni locali che sono strettamente legate - e spesso originate - da prodotti di elevata rappresentatività, di limitata rilevanza economica per le quantità prodotte e destinati a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano affetti e beni.

Esiste un forte interesse dei Comuni pugliesi alla conservazione della biodiversità e dei prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare nel territorio comunale di riferimento.

Non si può poi prescindere dai più specifici principi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei Comuni, sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo, che sotto quello della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale che, infine, sotto quello delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale specialmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo.

Nella logica della proposta di legge, l'Identità Comunale - Ide.Co. può essere considerata come una sorta di identificazione collettiva, dunque di proprietà del Comune, ma che può essere utilizzata dai singoli produttori che dimostrino di rispettare le caratteristiche di storicità e di tradizione locale.

È opportuno precisare che nei sistemi di produzione e nei provvedimenti di competenza dei Comuni non si parla mai di prodotto tipico o di prodotto di qualità, poiché si tratta di elementi che rispondono solo ed esclusivamente alla specifica normativa comunitaria nella quale il prodotto Ide.Co. non può identificarsi.

Le Identità Comunale - Ide.Co. quindi, pur non essendo un marchio, rappresentano un importante riconoscimento concesso dall'Amministrazione Comunale ad un prodotto in genere strettamente collegato al territorio e alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti.

In questo senso, le Ide.Co., strutturate e organizzate possono essere dei veri e propri strumenti di marketing e devono essere viste come una risorsa reale e concreta destinata a dimostrare la storia e la valenza identitaria del Comune.

Il Consigliere Regionale
Paolo PAGLIARO



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

“DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDE.CO)”

Art. 1 - Finalità e soggetti.

1. La Regione Puglia disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia, di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia. Tutto ciò si riassume con l'istituzione delle Identità Comunali, di seguito Ide.Co..

- Ai sensi della vigente normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, non sono considerati Ide.Co. ai fini della presente legge i prodotti oggetto di riconoscimento nell'ambito del sistema comunitario e statale di tutela delle produzioni.
- La Regione individua il Comune, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle attività di regolazione, gestione e valorizzazione delle produzioni storiche e locali.
- Nell'esercizio delle proprie attività il comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.

Art. 2 - Definizione.

1. Sono identificate con la terminologia di Identità Comunale (Ide.Co.) le produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, un manufatto dell'artigianalità ed una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del comune e la cui tipicità comunale, o intercomunale, è documentata, a livello locale, da scritti e articoli storici.

1. L'attribuzione di Identità Comunale (Ide.Co.) da parte del comune, attesta esclusivamente che quel prodotto, produzione, bene o preparazione appartiene alla storia, alla tradizione e all'identità degli abitanti di quell'ambito comunale o intercomunale.

Art. 3 - Riconoscimento delle Identità Comunale (Ide.Co.).

1. I Comuni provvedono alla selezione e identificazione delle Identità Comunale (Ide.Co.) sulla base della documentazione storica, di tecnica produttiva, delle testimonianze di diffusione e



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente

di apprezzamento dei prodotti ottenuti nell'ambito territoriale di competenza, costituendo il fascicolo di identità.

- Il fascicolo di identità documenta la storicità dell'attività, produzione o bene, la diffusione e il radicamento nella tradizione popolare e nell'ambito comunale e consente al Comune di valutare e attribuire al prodotto l'Identità Comunale (Ide.Co.). Comprende altresì la descrizione dei requisiti tecnici dei beni, produzioni e prodotti e le caratteristiche di preparazione e utilizzo in cucina consolidate nel tempo in base agli usi locali. Riporta infine le manifestazioni ed eventi locali anche ai fini turistici, inerente alla Identità Comunale (Ide.Co.).*
- L'attribuzione della Identità Comunale (Ide.Co.) è data dal Comune in presenza di una storicità e una tradizione di almeno venti anni e che coinvolga l'interesse di enti, associazioni locali e pro loco nelle iniziative di valorizzazione e promozione anche ai fini turistici, storico e delle tradizioni popolari.*

Art. 4 - Albo regionale delle Ide.Co. e Regolamento regionale.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede a:

- a) istituire l'Albo regionale dei prodotti Identità Comunale (Ide.Co.) e le modalità di gestione dello stesso;*
- a) predisporre Regolamento per il procedimento di riconoscimento delle Identità Comunale (Ide.Co.);*
- b) definire le modalità di promozione e valorizzazione delle Identità Comunale (Ide.Co.).*

Art. 5 – Promozione.

1. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione Puglia promuove iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti Identità Comunale (Ide.Co.).

1. Al fine di sviluppare l'autenticità, la tradizione, l'identità e la sostenibilità degli ambiti locali e valorizzare le eccellenze turistiche, storiche, culturali e rurali del territorio, i comuni adottano iniziative di promozione, informazione, comunicazione e diffusione della conoscenza delle Identità Comunale (Ide.Co.) con priorità nell'ambito di strategie integrate di marketing territoriale.



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente

2. La Giunta regionale, al fine di integrare le attrattività turistiche con quelle di turismo rurale e di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, può concedere ai comuni e alle pro loco un contributo nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, per la realizzazione di eventi, attività ed iniziative a carattere integrato di promozione, comunicazione e diffusione delle Identità Comunale (Ide.Co.) iscritte nell'albo regionale.

Art. 6 - Fiera Expo Ide.Co. di Puglia.

1. La Regione Puglia, per le finalità proprie della presente legge e di quelle di cui all'art. 5, istituisce e organizza annualmente la Fiera Expo Ide.Co. di Puglia. La Fiera Expo Ide.Co. di Puglia riunisce i prodotti, le produzioni, le attività ed i beni a cui viene attribuita la Identità Comunale - Ide.Co. quale iniziativa di sostegno.

2. La competente struttura regionale individua annualmente la sede ove ospitare la Fiera Expo Ide.Co. di Puglia con il vincolo della rotazione provinciale.

Art. 7 - Norma transitoria.

1. Su istanza dei Comuni, sono iscritte all'albo regionale dei prodotti Identità comunali (Ide.Co.) i prodotti Ide.Co. già identificati e riconosciuti dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso dei requisiti così come definiti dalla presente legge.

Art. 8 - Entrata in vigore e disposizioni finanziarie

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 annui, si provvede per gli esercizi 2024 e 2025 con iscrizione del medesimo importo in termini di competenza sulla Missione 14, Programma 1, attingendo al Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di approvazione, capitolo 1110070, Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

2. Per gli esercizi successivi si rinvia alle previsioni delle leggi annuali e pluriennali di bilancio.

li, 17 ottobre 2023

Il Consigliere Regionale
Paolo PAGLIARO



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente

ADESIONE PROPOSTA DI LEGGE "IDENTITA' COMUNALI"

NOMINATIVO	FIRMA
SCALBRA ANTONIO PAOLO	
VENTON F.SCO	
MAZZOTTA PARIOS	
A NOSTO	
ROMITO	
CAON	
GABRIELONE	
PERLINI	
P. CARO	
DELL'ERBA PAOLO	
DI GIOIA MASSIMILIANO	
GIACOMO CONSERVA	
DE BIASI	
STELLATO MASSIMILIANO	



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare la Puglia Domani
Il Presidente

ADESIONE PROPOSTA DI LEGGE "IDENTITA' COMUNALI"

NOMINATIVO	FIRMA
JOSEPH SPENDIDO	
LOPANE GIANFRANCO	
TAMMARCO SAVORIO	
GIORGIO METALLO	
FRANCESCO PROSCIO	
MAURIZIO BRUNO	
PIER LUIGI LAPALLO	
MAURO VITELLO	
CRISTIAN CASTILLO	
VINCENZO DI GREGORIO	
FABIANO ARATI	
FILIPPO GRACIOSO	
MARZARANO MICHELE	
MAUROBENE ARATI	

